

TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Per la dott.ssa Ruggiero Maria Cornelia (c.f.: RGGMCR90P69F712M), nata a Morbegno (SO) il 29 settembre 1990 e residente in Rotondi (AV) al Corso Girolamo Del Balzo n. 227, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Alfredo Antonio Grasso (c.f.: GRSLRD82E19B963X) e Federica Sandomenico (c.f.: SNDFRC91R67A783C), con elezione di domicilio digitale agli indirizzi di posta elettronica certificata *alfredoantoniograsso@ordineavvocatibn.org* e *avvfedericasandomenico@pec.it*, risultanti dal pubblico elenco denominato RegIndE ex D.M. n. 44/2011, e domicilio fisico in Benevento alla via Raguzzini n. 6.

*Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al numero di fax 0824-314173 o ai seguenti indirizzi P.E.C.: *alfredoantoniograsso@ordineavvocatibn.org* ; *avvfedericasandomenico@pec.it**

contro

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (c.f.: 80185250588), in persona del Ministro p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, P.E.C.: *ads.na@mailcert.avvocaturastato.it*;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale della Provincia di Benevento**, in persona del Dirigente p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, P.E.C.: *ads.na@mailcert.avvocaturastato.it*;

nonché nei confronti

di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA dell'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Benevento, in cui la ricorrente risulta inserita e per cui ha promosso domanda valida per gli anni 2024/2027, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;



per l'accertamento e la declaratoria del diritto

della ricorrente al riconoscimento e attribuzione, nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, del maggiore e corretto punteggio (5,4 punti) per il servizio civile svolto dal 10 gennaio 2018 al 10 gennaio 2019.

* * *

Premesso che

- In data 27 giugno 2024, la dott.ssa Ruggiero presentava all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Benevento domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III^a fascia del personale A.T.A. per il triennio 2024/2027, per i profili professionali di "Assistente Amministrativo" e "Collaboratore scolastico" (Istituzione scolastica di destinazione *BNIS00800R* – Domanda prot. n. *m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.13574314.27-06-2024* – **doc. n. 1**);

- Con la suddetta domanda, l'istante indicava ed allegava il possesso dei seguenti titoli di accesso, culturali e di servizio:

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito nell'anno 2009 presso l'I.I.S. L. Einaudi di Cervinara, nonché Laurea in scienze biologiche conseguita nell'anno 2014 presso l'Università degli studi del Sannio (**doc. n. 2**);

- Certificazioni/Attestazioni varie e rivalutazione del punteggio degli anni precedenti;

- **Servizio civile universale svolto dal 10 gennaio 2018 al 10 gennaio 2019** nell'ambito del progetto realizzato dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia denominato "Ambiente e cultura del Parco Regionale del Partenio" (**erroneamente valutato punti 0,60 – doc. n. 3**);

- Con nota prot. 0003136/U del 29 agosto 2024 (**doc. n. 4**), il Dirigente Scolastico competente provvedeva all'inserimento della ricorrente all'interno delle rispettive graduatorie provvisorie (**doc. nn. 5 e 6**), attribuendo alla stessa i seguenti punteggi totali, come da schede di valutazione titoli che si allegano:



➤ Punti 14,90 per il profilo di "Assistente Amministrativo", di cui punti 9,20 per i titoli relativi al triennio precedente, punti 5,10 per titoli culturali e certificazioni informatiche e punti 0,60 per il servizio civile (doc. n. 7);

➤ Punti 8,10 per il profilo di "Collaboratore Scolastico", di cui punti 7,20 per i titoli relativi al triennio precedente, punti 0,30 per titoli culturali e certificazioni informatiche e punti 0,60 per il servizio civile (doc. n. 8);

- Tuttavia, il punteggio attribuito di soli punti 0,60 per il servizio civile universale è assolutamente errato, illegittimo ed arreca grave pregiudizio alla ricorrente, in quanto non considerato quale servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A. e, dunque, da valutare punti 6,00 per anno;

- Invero, alla dott.ssa Ruggiero non sono stati ingiustamente riconosciuti 5,4 punti (pari alla differenza tra 6,00 punti effettivamente dovuti e 0,60 punti attribuiti in sede provvisoria) in virtù del servizio civile svolto dal 2018 al 2019, che gli avrebbero consentito di ottenere un punteggio complessivo di gran lunga superiore rispetto a quello determinato dall'Ufficio Scolastico della Provincia di Benevento, e precisamente:

➤ **Punti 20,30** per il profilo di "Assistente Amministrativo", anziché 14,90;

➤ **Punti 13,50** per il profilo di "Collaboratore Scolastico", anziché 8,10;

- Pertanto, in data 3 settembre 2024, la dott.ssa Ruggiero presentava formale reclamo *ex art. 8* del D.M. n. 89 del 21 maggio 2024 avverso le suddette graduatorie provvisorie (**doc. n. 9**), che veniva tuttavia respinto con nota a firma del Dirigente Scolastico prot. n. 0003470/U dell'11 settembre 2024 (**doc. n. 10**);

Considerato che

- Risulta evidente come il mancato riconoscimento del punteggio effettivamente dovuto ha arrecato ed arreca alla dott.ssa Ruggiero un grave nocumento, in quanto la stessa si è vista scavalcare nelle assunzioni a tempo determinato da altro personale A.T.A. con punteggio di fatto inferiore;



• L'errato calcolo del punteggio effettivamente spettante alla ricorrente ha già comportato la mancata "chiamata" da parte degli istituti scolastici prescelti in favore di personale con punteggio inferiore a quello effettivamente dovuto alla ricorrente: basti pensare che, con riferimento ai profili di "Assistente Amministrativo" e "Collaboratore Scolastico", nel caso in cui il Ministero competente avesse riconosciuto l'effettivo punteggio pari a 6,00 punti per il servizio civile svolto, la dott.ssa Ruggiero sarebbe stata collocata, ad esempio in relazione all'Istituto Scolastico capofila A. Lombardi di Airola, in POSIZIONE 155 ANZICHÉ 468 (profilo AA con punteggio di 20,30 – doc. n. 11) ed in POSIZIONE 466 ANZICHÉ 2126 (profilo CS con punteggio di 13,50 – doc. n. 12), con evidenti concrete maggiori *chances* di poter ottenere supplenze temporanee;

• Pertanto, il Decreto ministeriale n. 89/2024 (**doc. n. 13**) in questione è del tutto illegittimo e va disapplicato in quanto si pone in contrasto con la normativa primaria ed in particolar modo con il comma 7 dell'art. 485 del D.Lgs. 297/94, che riconosce una validità a tutti gli effetti del servizio civile espletato;

- Si applica, al caso in esame, il CCNL comparto scuola (**doc n. 14**);

Ritenuto che

• In argomento, come affermato dalla ormai pacifica giurisprudenza in materia, **il servizio civile** deve essere equiparato al servizio di leva svolto "non in costanza di nomina" – prestato cioè dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per i profili professionali interessati – **al quale deve essere attribuito il medesimo punteggio previsto per il servizio prestato "in costanza di rapporto" (cioè punti 6,00 per anno)**, avendo disposto la disapplicazione degli illegittimi Decreti Ministeriali (sul punto, cfr. Corte di Cassazione n. 8586 del 29 marzo 2024; Corte di Cassazione n. 5679 del 2 marzo 2020; Consiglio di Stato n. 3286 del 27 aprile 2022; Consiglio di Stato n. 7383



del 23 agosto 2022; Corte di Appello di Roma n. 1350/2020; Tribunale di Salerno n. 1449 del 28 giugno 2024; Tribunale di Avellino n. 391 dell'11 aprile 2024; Tribunale di Roma n. 5031/2023; Tribunale di Milano n. 935/2022; Tribunale di Napoli n. 3494/2022; Tribunale di Trapani n. 17/2023; Tribunale di Marsala n. 53/2023).

Più precisamente, le richiamate sentenza hanno così testualmente statuito:

<<Deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050 del D.Lgs. 66/2000 con l'art. 485, comma 7, del TU. n. 297/94 e con il principio di cui all'art. 52 Cost. che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici>>;

- Sebbene la giurisprudenza consolidatasi negli anni risulti essere granitica, l'Amministrazione resistente non ha mai provveduto alla rettifica/rideterminazione del punteggio, con conseguente necessità per la ricorrente di adire codesto On.le Tribunale;

P.Q.M.

La dott.ssa Ruggiero Maria Cornelia, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

RICORRE

a Codesto On.le Giudice designato presso il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

➤ Accertare e dichiarare, previo annullamento e/o disapplicazione del D.M. 89/2024, nonché di tutti i precedenti Decreti Ministeriali intervenuti sul punto



(D.M. 50/2021; D.M. 640/2017; D.M. n. 235/2014 ecc.) e di ogni altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale ATA (nella parte in cui stabiliscono che *"Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina"*), il diritto della dott.ssa Ruggiero al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti 6,00 computati in virtù del servizio civile universale svolto dal 10 gennaio 2018 al 10 gennaio 2019;

➤ Per l'effetto, accertata e dichiarata l'illegittimità/nullità/inefficacia dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie impugnati e delle relative graduatorie, nella parte in cui non è stato riconosciuto il diritto della ricorrente al maggior punteggio pari a 5,4 punti (pari alla differenza tra 6,00 punti effettivamente dovuti e 0,60 punti riconosciuti dall'Amministrazione resistente) per il servizio civile svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la rettifica/rideterminazione del punteggio complessivo per ciascun profilo ed il corretto riposizionamento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA nelle quali è inserita, di guisa che tale punteggio risulti di:

- **20,30** punti per il profilo di "Assistente Amministrativo" ($14,90+5,40=20,30$);
- **13,50** punti per il profilo di "Collaboratore Scolastico" ($8,10+5,40=13,50$);

➤ Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute a riconoscere ed attribuire, sin dalla data di pubblicazione delle suddette graduatorie definitive del 12 settembre 2024, il punteggio effettivamente dovuto alla dott.ssa Ruggiero pari a **punti 20,30 complessivi**, con riferimento al profilo "Assistente Amministrativo", e a **punti 13,50 complessivi** con riferimento al profilo "Collaboratore scolastico", o al diverso punteggio, maggiore o minore, ritenuto di Giustizia, collocando la ricorrente nella relativa posizione di cui alle graduatorie di terza fascia, ai fini delle assunzioni temporanee, relativamente a



tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza;

➤ Condannare, infine, controparte al pagamento delle spese e competenze professionali, oltre C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.

RICHIESTE ISTRUTTORIE

In via istruttoria, ove ritenuto necessario da Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, anche ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c. e salvo quanto già prodotto dal ricorrente, si chiede di voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio del fascicolo personale della dott.ssa Ruggiero e di tutti i provvedimenti/atti/comunicazioni riguardanti il medesimo e ritenuti necessari per la definizione della controversia.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- 1) Domanda di aggiornamento;
- 2) Diploma e Laurea;
- 3) Attestato servizio civile;
- 4) Nota pubblicazione graduatorie provvisorie;
- 5) Graduatoria provvisoria (profilo AA);
- 6) Graduatoria provvisoria (profilo CS);
- 7) Scheda di valutazione titoli (profilo AA);
- 8) Scheda di valutazione titoli (profilo CS);
- 9) Reclamo *ex art.* 8 D.M. n. 89/2024;
- 10) Rigetto reclamo;
- 11) Graduatoria definitiva (profilo AA);
- 12) Graduatoria definitiva (profilo CS);
- 13) Decreto Ministeriale n. 89/2024;
- 14) C.N.N.L. comparto scuola 2024.

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara che il valore della prestazione dedotta nel presente atto è di valore indeterminato, per cui è dovuto un Contributo Unificato di € 259,00.



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE *EX*ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti già inseriti nelle vigenti graduatorie di terza fascia ATA, dell'USR Campania – USP Benevento, in cui la ricorrente risulta inserita, valide per gli anni 2024/2027, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza. Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi/indirizzi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei soggetti a cui notificare il presente atto, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Sezione notificazione per pubblici proclami. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

fa istanza

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- quanto al MIUR – USR Campania/Benevento: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;
- quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Sezione notificazione per pubblici proclami.

Benevento, lì 7 novembre 2024

Avv. Alfredo Antonio Grasso

Avv. Federica Sandomenico

